



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione con contestuale ricorso incidentale avanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello, con istanza cautelare di sospensione, promosso da Beyfin spa avverso la sentenza Tar Veneto n. 1154/2018 - Conferimento patrocinio legale.

L'anno 2019 il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO
alle ore 10.30 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Campagnolo	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Erica Bertoncello	Assessore	<u>NO</u>
Maria Cristina Busnelli	Assessore	<u>SI</u>
Giovanni Battista Cunico	Assessore	<u>NO</u>
Oscar Mazzocchin	Assessore	<u>SI</u>
Chiara Nichele	Assessore	<u>SI</u>
Angelo Vernillo	Assessore	<u>NO</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonello Accadia

PARERI

AREA V URBANISTICA	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>ing. Walter Stocco</u>	data <u>17/1/2019</u>
<i>prom. imp. 808/0/2019</i>	
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>dott. F. BEMACCHIO</u>	data <u>22 GEN. 2019</u>
SEGRETARIO GENERALE	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) <u>dott. A. Accadia</u>	data <u>26/1/2019</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione con contestuale ricorso incidentale avanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello, con istanza cautelare di sospensione, promosso da Beyfin spa avverso la sentenza Tar Veneto n. 1154/2018 - Conferimento patrocínio legale -

Premesso che con ricorso amministrativo avanti al Tar Veneto (r.g. n. 1313/18) notificato al Comune di Bassano del Grappa e al controinteressato Beyfin spa, i ricorrenti Società Giovanni Bertin S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Cassola (VI), Via Croceron n. 133, Grappa Gas srl in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede a Cassola (VI), Via Valsugna n. 62, Biasion Antonio spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Romano d'Ezzelino (VI), Via Signori 8 B, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva:

- del provvedimento conclusivo a firma del Dirigente Area V Urbanistica del 10.07.2018 avente per oggetto "Adeguamento accessi stradali ad impianto di distributore carburanti a seguito variazione della delimitazione del centro abitato" nell'immobile ubicato in Via Cristoforo Colombo 220, foglio 14, mappale 911;
- in *parte qua*, dell'atto presupposto deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 12.04.2018 avente per oggetto "Aggiornamento della delimitazione dei centri abitati del Comune di Bassano del Grappa ai sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada";

Dato atto che il Comune di Bassano del Grappa si è costituito nel giudizio di primo grado tramite il patrocínio legale degli avvocati Alberto Borella e Marina Perona del foro di Treviso per le motivazioni espresse nella relativa D.G.C. n. 344 del 13.11.2018 di conferimento di incarico legale e a cui si rinvia;

Dato atto che il Tar Veneto con sentenza breve n. 1154/18 depositata il 10.12.2018 ha annullato *in parte qua* la suddetta D.G.C. n. 101/18 e in via derivata il suddetto provvedimento conclusivo dirigenziale del 10.07.2018 rilasciato a Beyfin spa, previa dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti di Grappa Gas srl e di Biasion Antonio srl;

Dato atto che la controinteressata in primo grado - Beyfin spa - ha impugnato la citata sentenza con ricorso in appello con contestuale istanza cautelare di sospensione datato 04.01.2019, notificato al Comune di Bassano del Grappa presso lo studio dei suddetti legali e domiciliatari di primo grado - Studio Borella Viale Cairoli n. 15 - Treviso;

Considerata la peculiarità e complessità della controversia che coinvolge questioni di natura interpretativa e applicativa di normativa e provvedimenti di fonti diverse e in varie materie, in particolare urbanistica - viaria - classificazione stradale - impianti di distribuzione e distanze degli accessi - normativa sulla delimitazione dei centri abitati ai sensi del c.d.s.;

Accertato a valle di apposita istruttoria eseguita dagli uffici tecnici preposti agli adempimenti a cui si riferiscono i provvedimenti impugnati, nonché attraverso parere espresso con nota acquisita al prot. com. n. 6267 in data 24.01.2019 dai patrocinanti

legali del Comune, che si prospettano ampie e concorrenti ragioni a sostegno della fondatezza del ricorso in appello contro la sentenza emessa dal Tar Veneto. Ciò, ovviamente, fatta salva la naturale incertezza connessa a qualsiasi controversia giudiziale. In particolare, come si evince dai richiamati atti istruttori, e soprattutto dal parere legale, appare del tutto opinabile che il Comune sarebbe incorso in macroscopiche carenze. Spiace rilevare, invero, che il Tar abbia fatto propria l'argomentazione difensiva dei ricorrenti, contenuta a pag. 7 del ricorso, senza procedere ad un attento esame dei documenti. Infatti la planimetria relativa alla perimetrazione effettuata nel 1994 non è mai stata prodotta dai ricorrenti, talché è incomprendibile il riferimento al "raffronto delle rispettive planimetrie", con riferimento ai documenti 4, 5 e 6. In altri termini, il ricorrente in primo grado ha prodotto, a sostegno delle sue argomentazioni, la sola planimetria concernente lo stato attuale ed ha ommesso di rappresentare la situazione alla data del 1994, in tal modo inducendo il Giudice di primo grado a ritenere provato il raffronto tra la situazione iniziale e quella attuale dell'ambito territoriale in considerazione;

Ritenuto, quindi, necessario e opportuno costituirsi nel giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato, proponendo contestualmente anche ricorso incidentale avverso la citata sentenza, per dimostrare la legittimità degli atti impugnati e *in parte qua* annullati e quindi per difendere la posizione e gli interessi del Comune, non condividendo l'interpretazione data dal giudice di primo grado alle norme regolanti la fattispecie di causa e anche in considerazione di potenziali risvolti economici che alla stessa possano eventualmente di riflesso conseguire;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha la necessità di ricorrere a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Ritenuto dunque opportuno, essendo i succitati avv. Alberto Borella e Marina Perona del foro di Treviso già profondamente edotti della complessa vicenda giudiziaria di cui trattasi essendo patrocinanti del Comune di Bassano del Grappa, non solo nel giudizio di primo grado, ma anche nell'articolato suddetto contenzioso in generale, confermare e conferire ai medesimi legali, anche per economicità (essendo già edotti della complessa vicenda giudiziaria) il patrocinio legale congiunto e disgiunto relativo anche alla costituzione in appello di cui trattasi con contestuale presentazione di ricorso incidentale avverso la citata sentenza per le motivazioni su illustrate;

Dato atto pertanto che sussistano giusti motivi anche per derogare, se e in quanto e nei limiti in cui sia applicabile agli incarichi di cui trattasi, al principio di rotazione e per affidare il presente patrocinio in via diretta, anche alla luce della recente Linea Guida Anac n. 12/2018;

Visto l' "Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica" di cui alla determinazione dirigenziale n. 1277/17;

Considerato che l'inserimento in tale Elenco non è comunque condizione necessaria per l'affidamento dell'incarico, rimanendo in capo al Comune il potere discrezionale di affidare l'incarico anche a professionisti non iscritti nell'Elenco e che quindi i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa;

Considerato che i legali hanno presentato un preventivo di spesa datato 09.01.2019 di complessivi euro 9.630,19 compresi CPA 4% e IVA 22% e 15% spese generali a cui devesi aggiungere il contributo unificato di euro 975,00 per l'appello incidentale, per un totale di euro 10.605,19 (escluse eventuali spese di verificaione);

Dato atto che tale offerta possa ritenersi, come da parere del dirigente, congrua considerato il grado di giudizio, e che è stato applicato lo scaglione minimo ex DM n. 55/2014 relativo alle controversie di valore indeterminabile con ulteriore riduzione del 25%;

Ritenuto, quindi, di conferire per il giudizio di appello di cui trattasi, per le ragioni su indicate, il patrocinio legale con mandato *ad litem* congiuntamente e disgiuntamente, di costituzione, rappresentanza e difesa legale con contestuale proposizione di ricorso incidentale avverso la citata sentenza Tar Veneto n. 1154/18, all'avv. Alberto Borella e all'avv. Marina Perona del foro di Treviso;

Dato atto che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo di ogni e più ampia facoltà e potere di legge ex art. 84 c.p.c., compreso quello di presentare e sottoscrivere il ricorso incidentale, inclusi il potere di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere e di presentare ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive ed eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari, compreso ogni atto necessario per opporsi ad un'eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento dei danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che il Sindaco *pro tempore*, Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Campagnolo;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte dei suddetti avvocati del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18 di recepimento del Reg. Ue 679/2016, nonché l'obbligo da parte dei medesimi del rigoroso rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

Ritenuto, per la professionalità e quindi affidabilità dei legali indicati, nominare li stessi anche Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali ai sensi del reg. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2013 integrato/ modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, come sarà specificato nei successivi atti e/o *mandato ad litem*;

Dato atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sia ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in

materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/2011, e come disposto con circolare dal Segretario Generale prot. com. n. 43904/18;

Dato atto che agli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

Vista la delibera di C.C. n. 92 del 20.12.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Tutto ciò premesso,

Visti gli artt. 48 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visti gli artt. 27, 28 lett. p), 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di costituirsi, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate, avanti al Consiglio di Stato nel ricorso in appello promosso dal controinteressato Beyfin spa avverso la sentenza Tar Veneto n. 1154/18, proponendo contestualmente ricorso incidentale avverso la citata sentenza depositata il 10.12.2018 sopra meglio specificata e a cui si rinvia;

2) di conferire, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, il relativo patrocinio legale con mandato *ad litem* congiuntamente e disgiuntamente, di costituzione, rappresentanza e difesa legale e proposizione di ricorso incidentale, all'avv. Alberto Borella e all'avv. Marina Perona del foro di Treviso, con studio in Viale Cairoli n. 15 di Treviso;

3) di dare atto che il relativo mandato *ad litem* è comprensivo di ogni e più ampia facoltà e potere di legge ex art. 84 c.p.c., compreso quello di presentare e sottoscrivere il ricorso incidentale, inclusi il potere di chiamare terzi in causa, di transigere e conciliare, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettarne la rinuncia, di sottoscrivere e di presentare ogni atto e memoria successivi e necessari del presente giudizio, comprese le memorie successive ed eventuali motivi aggiunti, in ogni fase e grado di giudizio, incluse le fasi cautelari, compreso ogni atto necessario per opporsi ad un'eventuale, ipotetica e remota domanda di risarcimento dei danni, comunque poteri e facoltà meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

4) di dare atto che il Sindaco *pro tempore* Riccardo Poletto, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco Roberto Campagnolo;

5) ritenuto di prenotare l'impegno di spesa di complessivi euro 10.605,19 compresi CPA 4%, IVA 22%, 15% spese generali e contributo unificato di euro 975,00 per l'appello incidentale (escluse eventuali spese di verifica), da imputare al Bilancio c.e., di cui al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali - Area 5" (Missione 08 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 0103);

- 6) di dare atto che agli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;
- 7) di dare atto che ai sensi del Reg. UE 2016/679 come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 196/2006, i legali incaricati saranno nominati Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali come sarà meglio specificato negli atti successivi o in sede di mandato *ad litem*;
- 8) di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e all'acquisizione del CIG come da Determinazione ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017;
- 9) di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e agli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione con votazione unanime e separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di definire i rapporti conseguenti al presente atto e di procedere quanto prima alla costituzione in giudizio e alla contestuale presentazione del ricorso incidentale e in considerazione dell'istanza cautelare di sospensiva formulata dal ricorrente principale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero _//_ allegati per complessive numero_7_facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 29 gennaio 2019

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*